

Fonti rinnovabili. La liquidazione delle eccedenze dello scambio sul posto

Gli incassi del fotovoltaico rientrano tra i redditi diversi

Maurizio Di Marcotullio

Marco Laterza

Rientra tra i redditi diversi la liquidazione delle eccedenze per gli impianti fotovoltaici domestici e di piccola taglia in regime di scambio sul posto. Secondo la disciplina dettata dall'Autorità per l'energia, i titolari di impianti fotovoltaici ricevono un "contributo in conto scambio" per l'energia prodotta e non autoconsumata. Questo contributo - hanno stabilito le Entrate con risoluzione n.13/E/2009 - è irrilevante a fini fiscali qualora corrisposto a persone fisiche/enti non commerciali responsabili di impianti di potenza non superiore a 20 kW asserviti all'abitazione principale.

Qualora il valore dell'energia prodotta e non autoconsumata sia superiore al costo sostenuto per l'acquisto presso

il proprio fornitore, la legge n.99/2009 ha introdotto un'opportunità in più: l'utente dello scambio - a decorrere dal 2010 e previa opzione - può scegliere per il riporto del credito nei periodi successivi ovvero per la liquidazione delle eccedenze.

L'opzione per la liquidazione del credito riferito all'eccedenza tra energia prodotta e energia prelevata ha però una natura diversa rispetto all'erogazione del contributo in conto scambio. Difatti, la delibera AeeG Arg/elt 186/09 del 9 dicembre 2009, modificando l'articolo 5, comma 5.7, lettera b) dell'allegato A della delibera AeeG 74/08, ha espressamente previsto che nel caso in

cui l'utente dello scambio opta per la liquidazione delle eventuali eccedenze «tale importo non è parte del contributo in

conto scambio».

Pertanto la liquidazione dell'eccedenza, quale ricchezza aggiuntiva, assume natura reddituale e deve rientrare nel novero dei redditi diversi, anche se a riceverla sono persone fisiche o enti non commerciali non esercenti attività professionali o di impresa e titolari di impianti di potenza fino a 20 kW asserviti ad abitazione/sede.

La liquidazione dell'eccedenza è un fenomeno eventuale e non programmabile che pertanto non può essere riconducibile all'esercizio abituale di un'attività economica. In qualità di redditi diversi, ex articolo 67, comma 1, lettera i, del Tuir (Dpr 917/86), le somme percepite non sono soggette né a Iva né a ritenuta, e il percettore non sarà tenuto ad alcun adempimento salvo quello di riportare le stesse, per la

relativa tassazione, nella propria dichiarazione fiscale.

Nulla cambia invece per i soggetti esercenti attività commerciali (incluse le persone fisiche e gli enti non commerciali responsabili di impianti di potenza superiore a 20 kW ovvero di impianti di qualunque potenza non asserviti ad abitazione/sede), per i quali il principio di omnicomprensività che caratterizza i redditi di impresa attrae a tassazione - con la possibilità però di detrarre i costi sostenuti - le somme percepite a qualunque titolo per la produzione e vendita dell'energia elettrica, inclusa ovviamente la liquidazione delle eccedenze maturate nell'ambito dello scambio sul posto.

*Gli autori sono rispettivamente Partner tax
Mocchi di Cellere Gangemi studio legale
e Fiscalista del Gse*